

3. PRESSIONI AMBIENTALI, RISCHI NATURALI, RISCHI TECNOLOGICI

3.6 INDUSTRIA E RISCHI ANTROPICI

Claudio Landinetti, Barbara Valenzano



Foto: Vittorio Triggiani

Introduzione

L'analisi e la regolamentazione del **Rischio di Incidente Rilevante** sono state avviate per la prima volta, nell'ambito della Comunità Europea, con la **Direttiva 82/501/CE**, "*Direttiva Seveso*", a seguito dell'incidente avvenuto all'ICMESA di Seveso (Mi) nel 1976, ove vi fu un'emissione di diossina in atmosfera.

In Italia, tale direttiva è stata recepita con il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988** e successive modifiche o integrazioni. Nel corso degli anni, è stato necessario procedere alla revisione della direttiva comunitaria che ha, a sua volta, portato all'emanazione della **Direttiva 96/82/CE**, detta "*Direttiva Seveso Bis*", recepita in Italia con il **D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999**, che ha abrogato quasi integralmente il DPR 175/88.

L'evoluzione del quadro normativo traccia con chiarezza il mutato approccio che la Commissione Europea e la Comunità Scientifica hanno delineato. Si passa infatti da un concetto di sicurezza rivolto principalmente alle installazioni industriali ed ai lavoratori, ad uno che vede le attività produttive nel contesto territoriale, urbano ed ambientale in cui sorgono, con riferimento specifico alla tutela della popolazione e dell'ambiente.

Il D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999 ha introdotto il concetto di "*Effetto Domino*", ossia un approccio integrato alla valutazione delle problematiche derivanti dall'analisi del rischio tecnologico con particolare riferimento alla pianificazione territoriale in prossimità di aree industriali ad elevata concentrazione di impianti di processo e depositi.

In tal senso, il **Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09.05.2001** ha definito i "*Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante*".

Un importante cambiamento si è determinato con il **Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005**, entrato in vigore il 6 dicembre 2005, che ha recepito la **Direttiva 2003/105/CE**, meglio nota come "*Direttiva Seveso Ter*". L'impianto generale del D.Lgs. n. 334/99 non risulta modificato, ma vengono introdotte alcune importanti novità che le Regioni sono chiamate a recepire.

In tale contesto tecnico - normativo ed in attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "*Attività a Rischio di Incidente Rilevante*", con cui dovranno essere conferite dallo Stato alle Regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all'articolo 4 del D.P.R. 175/88, la **Regione Puglia**, chiamata ad intervenire, ha intrapreso l'iter normativo necessario a disciplinare gli aspetti tecnici connessi alla Pianificazione e Gestione dell'Emergenza, alla Sicurezza dei Processi Chimici Industriali ed alla Tutela del Territorio, attraverso l'emanazione di una specifica Legge Regionale e dei conseguenti atti attuativi.

Le misure di controllo effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate dal Comitato Tecnico Regionale nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 238/05, consistono in verifiche ispettive, per gli stabilimenti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 238/05 attivate dal Ministero dell'Ambiente al fine di accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e l'adozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza.

Le visite ispettive relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 238/05 sono disposte ai sensi del **Decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.

Dette ispezioni sono effettuate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e sono concepite in modo da consentire un esame pianificato dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione della sicurezza applicati negli stabilimenti.

In tal senso, infatti, la **Legge della Regione Puglia n. 6 del 07.05.2008**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 14.05.2008, ha disciplinato, quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del Decreto Legislativo 238/05, in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee). Tale legge ha individuato le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Negli anni 2008-2009, tale norma non ha avuto piena attuazione, poiché la stessa è stata impugnata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere c) e d), e 3, lettere h), i) e j), dal Presidente del Consiglio dei Ministri mediante ricorso notificato alla Regione Puglia in data il 17 luglio 2008.

Tale ricorso è stato respinto, in data 24.07.09, con sentenza della Corte Costituzionale, che si conclude sostenendo che "...l'attribuzione alla Regione di funzioni di indirizzo e coordinamento, in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, operata dalle

norme regionali impugnate, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione demanda la stessa legge statale....".

In tale contesto, si sottolinea che lo sforzo intrapreso dalla Regione Puglia mediante l'emanazione della L.R. 6/08, con è finalizzato a:

1. disciplinare l'esercizio delle competenze amministrative, tecnico procedurali ed ispettive in materia di incidenti rilevanti;
2. individuare le Autorità Competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilire le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
3. disciplinare l'esercizio delle funzioni istruttorie e di coordinamento dei diversi organi tecnici coinvolti, ed in particolare del Comitato Tecnico Regionale, di cui all'articolo 8 della L.R. n. 6/08, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi e garantire la sicurezza della popolazione e la tutela dell'ambiente;
4. definire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica ed alle verifiche ispettive, raccordano le funzioni di ARPA Puglia con quelle del Comitato Tecnico Regionale, di cui all'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;
5. definire il Programma Regionale dei Controlli e l'organizzazione delle Verifiche Ispettive, ai sensi dell'art. 17 della R.L. 6/08.

Per quanto attiene gli aspetti di Sicurezza Industriale, la legge regionale ha previsto il criterio della verifica programmatica delle misure tecnico - gestionali degli impianti, al fine di valutare i rischi connessi ai processi industriali. In tale contesto, particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti legati alla adozione, da parte dei Gestori, dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in attuazione della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.

Nel corso dell'anno 2010 sono state emanate due Deliberazioni di Giunta Regionale per quanto riguarda le verifiche ispettive di competenza della Regione, presso gli stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05.

La **D.G.R. n. 801 del 23 marzo 2010**, BURP n. 64 del 12.04.2010, che dà **avvio alle attività di controllo** finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza degli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 238/05 non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza e delega ARPA Puglia quale Autorità di controllo.

La successiva **D.G.R. n. 1553 del 05 luglio 2010**, BURP n. 120 del 14/07/2010 istituisce **l'Elenco Regionale degli stabilimenti** a rischio di incidente rilevante e **Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo** finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 238/05.

Ai sensi di tale Deliberazione, ARPA Puglia:

- concorda con la Regione, Servizio Rischio Industriale, il calendario del primo ciclo delle verifiche ispettive, nel rispetto dei criteri di priorità;
- riceve dai gestori degli stabilimenti, a valle della comunicazione di avvio della verifica ispettiva, l'analisi dell'esperienza operativa, le informazioni sull'analisi di sicurezza, i vettoriali dello stabilimento, dei centri di pericolo e delle aree di danno opportunamente valutate e derivanti dall'analisi di rischio effettuata;
- redige il rapporto finale di verifica e lo trasmette alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti e al MATTM;
- comunica alla Regione, ai fini degli adempimenti in capo alla Regione previsti dal comma c-bis) dell'art. 18 del D.Lgs. 238/05, tutte le informazioni relative agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti sul territorio regionale acquisite nello svolgimento dei compiti d'istituto.

Nel corso dell'anno 2010, ARPA Puglia ha dato avvio alle prime verifiche ispettive presso gli stabilimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05, conformemente alla normativa nazionale e regionale e in particolar modo alle D.G.R. n. 801 del 23.03.2010 e DGR n. 1553 del 05.07.2010.

Quadro sinottico indicatori


Subtematica	Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Attività a Rischio di Incidente Rilevante	Numero e Distribuzione Geografica degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	D-S	ISPRA, MATTM, VV.F.
	Tipologia di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	D-S	ISPRA, MATTM, VV.F.
Attività di Vigilanza e Controllo degli Stabilimenti RIR presenti in Puglia	Numero e Tipologia di Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 238/05	R	ISPRA, MATTM
Attività di Pianificazione e Gestione delle Emergenze	Numero di Incidenti Rilevanti in Puglia	P	ISPRA, MATTM
	Piani di Emergenza Esterna	R	ISPRA, MATTM

Attività a Rischio di Incidente Rilevante

Tra le regioni meridionali con il maggior numero di attività a rischio di incidente rilevante la Puglia si colloca al terzo posto dopo la Sicilia e la Campania. Su scala nazionale troviamo la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana ed il Lazio. Nel quinquennio 2007 – 2011 gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono lievemente diminuiti fino a contarne, nel 2011, così come nel 2010 e nel 2009, n. 41, circa il 3,7 % del dato nazionale.

Numero e Distribuzione Geografica degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero e Distribuzione Geografica degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante	D-R	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante connesso all'uso di determinate sostanze pericolose	**	2007-2011	R		-

La presenza di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante è espressa dal numero complessivo regionale e dalla densità su scala provinciale e comunale, nonché dalla distribuzione degli stessi in funzione della tipologia di adempimento ai sensi del D.Lgs. 238/05: Relazione, Notifica, Rapporto di Sicurezza.

Al fine di quantificare la presenza di Attività a Rischio d'Incidente Rilevante presenti sul territorio pugliese, in riferimento ai limiti imposti dal D.Lgs. 238/05, nel presente studio, sono stati considerati tutti gli stabilimenti afferenti agli articoli 6/7 e 8 del citato decreto. Sono stati tralasciati, in questa valutazione, quelli afferenti all'art. 5 comma 2 a causa della difficoltà riscontrata nel reperimento dei dati.

Nel 2007 gli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante sul territorio regionale ammontavano a n. 46, di cui 28 soggetti alla notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05 e 18 soggetti alla notifica completa di Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8 (Figura 1). A tal proposito, si fa presente che non risultava più

soggetta a notifica di cui all'art. 8 del D.Lgs. 238/05 un deposito di gas liquefatti (Comune di Brindisi) e che contestualmente risulta presente un nuovo deposito di gas liquefatti (Comune di Brindisi).

Figura 1 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2007.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
Bari	11	39,29	7	38,89	18	39,13
Brindisi	6	21,43	2	11,11	8	17,39
Foggia	5	17,86	2	11,11	7	15,22
Lecce	2	7,14	3	16,67	5	10,87
Taranto	4	14,29	4	22,22	8	17,39
Totale	28	100,00	18	100,00	46	100,00

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2008 le attività a Rischio di Incidente Rilevante, soggette agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 238/05, presenti sul territorio regionale erano 44 (Figura 2). Tale diminuzione è stata di tipo formale, ma non sostanziale poiché determinata dal fatto che, dal 2008, nel polo industriale di Taranto tre stabilimenti in art. 8 hanno un gestore unico.

Figura 2 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2008.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
Bari	11	39,29	7	43,75	18	40,91
Brindisi	6	21,43	2	12,50	8	18,18
Foggia	5	17,86	2	12,50	7	15,91
Lecce	2	7,14	3	18,75	5	11,36
Taranto	4	14,29	2	12,5	6	13,64
Totale	28	100,00	16	100,00	44	100,00

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2009 si è registrata un'ulteriore diminuzione del numero di stabilimenti RIR, che risulta essere pari a 41, di cui 25 soggetti agli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 238/05 e 16 soggetti a quanto disposto dall'art. 8 del citato decreto (Figura 3). Tale diminuzione è dovuta al fatto che non risultavano più soggetti a notifica di cui all'art. 6 del D.Lgs. 238/05 due stabilimenti siti nella provincia di Foggia; in particolare, uno stabilimento di distillazione di vini e sottoprodotti agricoli della vinificazione sito nel comune di Carapelle ed un deposito di oli minerali ubicato nel comune di Cerignola. Inoltre, dai dati del MATTM aggiornati ad ottobre 2009, si rileva che non risulta più in esercizio anche uno stabilimento di lavorazione di prodotti oleari sito nel comune di Francavilla Fontana (Provincia di Brindisi).

Figura 3 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2009.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
Bari	11	44%	7	44%	18	44%
Brindisi	5	20%	2	13%	7	17%
Foggia	3	12%	2	13%	5	12%
Lecce	2	8%	3	19%	5	12%
Taranto	4	16%	2	13%	6	15%
Totale	25	100%	16	100%	41	100%

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2010 il numero totale degli stabilimenti RIR risulta essere pari a 41, di cui 26 soggetti agli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 238/05 e 15 soggetti a quanto disposto dall'art. 8 del citato decreto (Figura 4).

Quindi il numero è complessivamente invariato rispetto il 2009, con le uniche modifiche consistenti nella chiusura di uno stabilimento in art. 8 (deposito di GPL) sito in provincia di Bari e nell'apertura di uno stabilimento in art. 6 (deposito di GPL) sito in provincia di Foggia.

Figura 4 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2010.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
Bari	11	43%	6	40%	17	41%
Brindisi	5	19%	2	13%	7	17%
Foggia	4	15%	2	13%	6	15%
Lecce	2	8%	3	21%	5	12%
Taranto	4	15%	2	13%	6	15%
Totale	26	100%	15	100%	41	100%

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Nel 2011 il numero totale degli stabilimenti RIR risulta essere pari a 41, di cui 26 soggetti agli adempimenti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 238/05 e 15 soggetti a quanto disposto dall'art. 8 del citato decreto (Figura 5).

Quindi il numero è complessivamente invariato rispetto il 2009, con alcune modifiche consistenti in: uscita dal campo di applicazione dell'art. 6 di uno stabilimento sito in provincia di Brindisi, notifica di un nuovo stabilimento in art. 6 (deposito esplosivi) sito in provincia di Foggia, notifica di un nuovo stabilimento in art. 6 (deposito Gpl) sito in provincia di Lecce, chiusura di uno stabilimento in art. 6 sito in provincia di Taranto.

Figura 5 - Distribuzione Provinciale delle Attività RIR in Puglia nell'anno 2011.

PROVINCE	ART. 6	Percentuale sul Totale Regionale	ART. 8	Percentuale sul Totale Regionale	TOTALE	TOTALE %
Bari	11	43%	6	40%	17	41%
Brindisi	4	15%	2	13%	6	15%
Foggia	5	20%	2	13%	7	17%
Lecce	3	11%	3	21%	6	15%
Taranto	3	11%	2	13%	5	12%
Totale	26	100%	15	100%	41	100%


Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

La distribuzione geografica provinciale degli stabilimenti a rischio, nel 2011, conferma Bari quale provincia caratterizzata dal maggior numero di stabilimenti pari a 17, seguita da Foggia con 7, da Lecce e Brindisi con 6 e infine da Taranto con 5.

Tuttavia, è sicuramente importante precisare che nelle aree industriali di Taranto e di Brindisi insistono importanti industrie di processo. Tali tipologie di impianti hanno una pericolosità intrinseca sicuramente più elevata rispetto ai depositi, peraltro spesso delocalizzati, presenti nelle restanti province della regione.

La stima numerica complessiva, relativa all'anno 2011, è quella riportata nelle tabelle sottostanti. I dati sono a cura del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale – Divisione VI – Rischio Industriale – Prevenzione e Controllo Integrato dell'Inquinamento.

Figura 6 - Distribuzione Provinciale degli Stabilimenti RIR in Puglia nell'anno 2011.



Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)


Dal confronto con il dato nazionale emerge che in Puglia vi sono circa il 4,49 % degli impianti in art. 6 e circa il 2,85% degli impianti in art. 8. La percentuale aggregata degli art. 6 e 8 è di circa il 3,7 %. Analizzando, infine, la distribuzione geografica degli stabilimenti a rischio per Comune nel 2011, si nota che i comuni con il maggior numero di stabilimenti a rischio sono quelli di Taranto (n. 5 nel 2011), Brindisi (n. 5 nel 2011) e Bari (n. 3 nel 2011).

Figura 7 - Distribuzione degli Stabilimenti RIR per Comune ad ottobre 2011

Province	Comuni	Art. 6	Art. 8	Totale
Bari/BAT		11	6	17
	Acquaviva delle Fonti	1	-	1
	Bari	1	2	3
	Barletta	2	-	2
	Bitetto	1	-	1
	Bitonto	-	1	1
	Capurso	1	-	1
	Corato	2	-	2
	Grumo Appula	-	1	1
	Palo del Colle	-	1	1
	Rutigliano	1	-	1
	Sannicandro di Bari	-	1	1
	Trani	1	-	1
	Valenzano	1	-	1
Brindisi		4	2	6
	Brindisi	3	2	5
	Fasano	1	-	1
Foggia		5	2	7
	Apricena	1	-	1
	Cerignola	1	-	1
	Foggia	-	1	1
	Manfredonia	1	-	1
	San Giovanni Rotondo	-	1	1
	San Nicandro Garganic	1	-	1
	Sansevero	1	-	1
Lecce		3	3	6
	Arnesano	1	-	1
	Campi Salentina	-	1	1
	Lecce	-	2	2
	Lizzanello	1	-	1
	Morciano di Leuca	1	-	1
Taranto		3	2	5
	Taranto	3	2	5
Totale		25	16	41

Tipologia di Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati			
Tipologie di Attività RIR	D-S	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)			

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Individuazione dei Quantitativi di Sostanze e Preparati Pericolosi negli Stabilimenti a RIR	***	2007-2011	R		-

Le *tipologie di attività a rischio* d'incidente rilevante presenti in Puglia nel quinquennio 2007-2011 confermano un maggiore peso attribuibile ai depositi delle sostanze pericolose rispetto agli impianti di processo.

Figura 8 - Distribuzione per Tipologia di Processo delle Attività RIR in Puglia.

Attività RIR	2007	2008	2009	2010	2011
Stabilimento Chimico o Petrolchimico	3	4	4	4	4
Deposito gas liquefatti	16	14	14	14	15
Raffinazione petrolio	1	1	1	1	1
Deposito di oli minerali	9	4	3	3	3
Deposito di Fitofarmaci	3	3	3	3	3
Distillazione	3	3	2	2	2
Produzione e/o deposito di Esplosivi	5	9	9	9	9
Centrale Termoelettrica	2	1	1	1	1
Galvanotecnica	1	1	1	1	0
Produzione e/o deposito di gas tecnici	1	1	1	1	1
Acciaierie e impianti metallurgici	1	1	1	1	1
Impianto di trattamento/Recupero	0	1	1	1	1
Altro	1	1	0	0	0
TOTALE	46	44	41	41	41

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Dalla Figura 8 è possibile osservare che il maggior numero di stabilimenti RIR presenti nel territorio regionale sono depositi, in particolare quelli di gas liquefatti e di oli minerali, dislocati prevalentemente nella provincia di Bari, seguono gli stabilimenti per la produzione e/o deposito di esplosivi.

I depositi di Gpl risultano circa il 37 % del numero complessivo. Si osserva, inoltre, che nelle due aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto sono dislocati rispettivamente ben 11 stabilimenti. Tali aree costituiscono poli industriali di notevole importanza, in cui si trovano impianti di processo complessi: il Polo Petrolchimico - Energetico a Brindisi ed il polo Siderurgico – Petrolifero – Energetico a Taranto.

Pertanto, è possibile affermare che il “numero” di impianti non è un indicatore di pericolosità adeguato se non venisse valutato in relazione alla complessità del processo, alle dimensioni degli impianti ed alle sostanze trattate.

Figura 9 - Distribuzione provinciale degli stabilimenti RIR in Puglia. 2011.

	Bari		Brindisi		Foggia		Lecce		Taranto		Totale		
Attività	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	art. 6	art. 8	Artt. 6 e 8
Stabilimento Chimico o Petrochimico	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4
Deposito gas liquefatti	2	3	0	1	3	1	0	3	1	0	6	8	14
Raffinazione petrolio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Deposito di oli minerali	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3
Deposito di Fitofarmaci	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Distillazione	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Produzione e/o deposito di Esplosivi	2	1	1	0	1	1	2	0	1	0	7	2	9
Centrale Termoelettrica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Galvanotecnica	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Produzione e/o deposito di gas tecnici	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Acciaierie e impianti metallurgici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Impianto di Trattamento/Recupero	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTALE													41

Fonte: M.A.T.T.M & ISPRA (ex. APAT)

Attività di Vigilanza e Controllo degli Stabilimenti RIR presenti in Puglia

Numero e tipologia di Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 238/05

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero e tipologia di Attività Istruttoria ed Attività Ispettiva ex art. 25 del D.Lgs. 238/05	R	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Valutazione Quantitativa e Qualitativa dell'Attività Istruttoria ed Ispettiva	*	2011	R	😊	-

Il Sistema di Controllo previsto dal D.Lgs. 238/05, sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, prevede l'espletamento di attività istruttoria tecnica e di attività ispettive.

Attualmente, per gli stabilimenti rientranti in art. 8 del D.Lgs. 238/05, le visite ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sono disposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, mentre le istruttorie sui Rapporti di Sicurezza (RdS) sono svolte dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), peraltro integrato da due esperti dell'ARPA Puglia.

Nel corso dell'anno 2011, l'attività di verifica ispettiva è stata condotta su uno stabilimento, rientrante in art. 8 del D.Lgs. 238/05, ubicato in provincia di Taranto e la cui attività RIR di appartenenza è "raffinazione petrolio".

Nel corso dell'anno 2011, l'attività istruttoria è stata condotta su quattro stabilimenti ricadenti in art. 8. Nella successiva figura 11 sono indicati l'ubicazione geografica e l'attività RIR di appartenenza degli stabilimenti soggetti ad attività istruttoria. Le istruttorie si sono tenute sia per la richiesta di modifiche sostanziali di impianti, avanzate dai gestori, sia che per l'esame dei rapporti preliminari di sicurezza e per il rilascio del nulla osta di fattibilità.

Nella successiva figura 11 sono indicati l'ubicazione geografica e l'attività RIR di appartenenza degli stabilimenti verificati.

Figura 10 - Attività Istruttoria (stabilimenti art. 8 D.Lgs. 334/99) condotta nell'anno 2011

ATTIVITÀ RIR	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE
Stabilimento Chimico o Petrochimico	1					1
Deposito gas liquefatti						
Raffinazione petrolio					1	1
Deposito di oli minerali						
Deposito di Fitofarmaci						
Deposito di Tossici						
Distillazione						
Produzione e/o deposito di Esplosivi						
Centrale Termoelettrica	1					1
Galvanotecnica						
Produzione e/o deposito di gas tecnici						
Acciaierie e impianti metallurgici					1	1
TOTALE	2				2	4

Fonte: ARPA Puglia

Per quanto riguarda le visite ispettive per gli stabilimenti rientranti in art 6 e 7 del D.Lgs. 238/05, nel corso dell'anno 2011 sono state verificate n. quattro aziende, ai sensi delle D.G.R. n. 801 del 23.03.2010 e DGR n. 1553 del 05.07.2010.

Figura 11 - Attività Ispettiva (stabilimenti art. 6 e 7 D.Lgs. 334/99) condotta nell'anno 2011

ATTIVITÀ RIR	BARI	BRINDISI	FOGGIA	LECCE	TARANTO	TOTALE
Stabilimento Chimico o Petrochimico		1				1
Deposito gas liquefatti						
Raffinazione petrolio						
Deposito di oli minerali						
Deposito di Fitofarmaci						
Deposito di Tossici	1					1
Distillazione	1					1
Produzione e/o deposito di Esplosivi	1					1
Centrale Termoelettrica						
Galvanotecnica						
Produzione e/o deposito di gas tecnici						
Acciaierie e impianti metallurgici						
TOTALE	3	1				4

Fonte: ARPA Puglia

Attività di Pianificazione e Gestione delle Emergenze

Numero di Incidenti Rilevanti Verificatisi in Puglia

Nome indicatore	DPSIR	Fonte dei Dati
Numero di Incidenti Rilevanti verificatisi in Puglia	P	ISPRA (ex. APAT) Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Obiettivo	Disponibilità dei Dati	Copertura		Stato	Trend
		Temporale	Spaziale		
Abbattimento del numero di incidenti rilevanti, quasi incidenti, malfunzionamenti di impianti ed anomalie di processo	**	2007-2011	R	😊	

Nell'ambito degli Stabilimenti rientranti nella disciplina della Direttiva 2003/105/CE, recepita dal D.Lgs. 238/05, nel corso dell'anno 2010, si è verificato un incidente rilevante in uno stabilimento rientrante in art. 6 del D.Lgs. 238/05.

A seguito dell'accadimento dell'incidente, ARPA Puglia ha svolto una verifica ispettiva presso stabilimento.

Piani di emergenza Esterna

Nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. 238/05 l'ARPA Puglia partecipa alle riunioni dei Comitati Prefettizi provinciali per la redazione e l'aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterni (PEE) degli Stabilimenti soggetti all'art. 8. I PEE vengono redatti tenendo conto di quanto introdotto dal D.Lgs. 238/05 e del D.P.R. del 22.02.2005 *"Linee guida per la predisposizione dei Piani di Emergenza Esterna di cui all'art. 20, c. 4 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i."*.

Inoltre nell'ambito del D.M.A. n. 293 del 26 maggio 2001, riguardante le modalità di redazione del Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP), del piano di emergenza portuale e dei sistemi di controllo relativi ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti, l'ARPA Puglia partecipa alle conferenze dei servizi convocate dalle autorità competenti dei porti (Brindisi e Taranto) ed esprime un proprio parere sulla validità del RISP.

Conclusioni

Ai fini del controllo degli stabilimenti rientranti in art. 8 del D.Lgs. 238/05 siti nella Regione Puglia, ARPA Puglia partecipa stabilmente ed attivamente alle attività del Comitato Tecnico Regionale (CTR) e dei relativi Gruppi di Lavoro presso la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, con la presenza di due componenti permanenti. ARPA Puglia, tramite propri esperti, è parte integrante di tutti i Gruppi di Lavoro (GdL) del CTR per l'analisi dei Rapporti di Sicurezza (RdS), dei Nulla Osta di Fattibilità (NOF) e delle modifiche che occorrono presso gli stabilimenti RIR.

ARPA Puglia inoltre, tramite proprio personale specializzato, partecipa alle commissioni ispettive sui Sistemi di Gestione della Sicurezza nominate dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. Tali Commissioni sono formate da un componente ARPA Puglia, un componente dei Vigili del fuoco e un componente dell'INAIL (ex ISPESL).

Ai fini del controllo degli stabilimenti rientranti in art. 6 del D.Lgs. 238/05 siti nella Regione Puglia, nel corso dell'anno 2010 sono state emanate due fondamentali Deliberazioni di Giunta Regionale, D.G.R. n. 801 del 23.03.2010 e DGR n. 1553 del 05.07.2010, che hanno segnato l'avvio delle attività di verifica presso tali stabilimenti.

Le valutazioni di risk analysis derivanti dall'attuale "Impianto Normativo" devono mirare, non solo a quantificare il danno sul territorio derivante da incidenti rilevanti che possano verificarsi durante la realizzazione e gestione di un sistema industriale ed infrastrutturale, ma anche ad individuare e valutare le criticità di funzionamento degli stessi, suggerendo azioni di prevenzione e mitigazione che rendano tale rischio socialmente tollerabile.

Detta attività non potrà che tener conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 238/05 e del D.M. del 9 maggio 2001 emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici, di intesa con il Ministero dell'Interno, dell'Ambiente e dell'Industria, per quel che riguarda la Valutazione dell'Effetto Domino. Detto decreto del 2001, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce, infatti,

i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 334 del 7 agosto 1999, con riferimento alla destinazione ed all'utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.

In tale contesto l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia ha intrapreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 238/05, in conformità con i principi ed i criteri dettati dall'articolo 18, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128 *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europee"*, ovvero una azione normativa tesa a disciplinare le competenze amministrative in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose, al fine di prevenirli, e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 72 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"*.